

L'azione penale non è mai pregiudicata ma quella civile incontra penalizzazioni se intrapresa "fuori luogo"

Rc medica, mediare è d'obbligo

In vigore la legge sulla conciliazione: evita i tribunali

LE MATERIE INTERESSATE

- Successione ereditaria
- Liti condominiali;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Responsabilità medica e risarcimento del danno*;
- Diffamazione a mezzo stampa e relativo risarcimento;
- Controversie per danni dovuti a veicoli e natanti;
- Contratti assicurativi
- Contratti bancari e finanziari.

* La materia non può essere esaurita senza passare da norme che disciplinano i problemi nello specifico quali quelle contemplate nel disegno di legge sul rischio clinico ed altri.

Milano - GIUSEPPE MESSINA

C'è anche la responsabilità civile del medico tra le materie che d'ora in poi non finiranno direttamente dal giudice civile ma saranno oggetto di un "pre-contenzioso" obbligatorio. Il decreto legislativo sulla conciliazione obbligatoria, designato dal guardasigilli Angelino Alfano, è entrato in vigore il 20 marzo 2010. La direttiva 52 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 maggio 2008 aveva imposto anche all'Italia, come stato membro, di realizzare l'istituto, dando tempo per l'applicazione della norma fino al 21 maggio 2011. Il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 55 del 5 marzo 2010) applica la legge 69 del 18 giugno 2009 con lo scopo di dare attuazione alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali – non quelle penali, poiché l'a-

zione penale non è mai pregiudicata – pur permettendo il diritto di accedere al sistema giudiziario. E l'avvocato che riceve un cliente è obbligato a informarlo di quanto dispone la nuova legge.

Gli ambiti di conciliazione

La conciliazione potrà essere di due tipi: obbligatoria e facoltativa. E' previsto l'obbligo di conciliare in tutti i casi in cui, prima di iniziare una causa, pena l'improcedibilità innanzi al giudice, è indispensabile il tentativo di mediazione. Le materie della conciliazione obbligatoria spaziano dalla responsabilità civile medica ai contratti assicurativi e bancari, ai diritti su immobili. Si tratta quasi sempre di rapporti duraturi, nei quali la conciliazione e la mediazione "portano alla cultura risolutiva". La conciliazione obbligatoria non può però danneggiare la parte a cui necessita una tutela giudiziaria richiesta da prov-

vedimenti urgenti che non potrebbero essere presi in sede di mediazione. La conciliazione facoltativa sta nel volere delle parti di mediare: vale nei casi in cui non è prevista per legge la conciliazione obbligatoria.

Penalità per chi non ci sta

Se la conciliazione obbligatoria viene saltata, il giudice alla prima seduta può bloccare il procedimento e sollecitare la mediazione; se iniziata, può aspettare la scadenza del termine della mediazione. Il decreto legislativo prevede un registro con gli iscritti abilitati a offrire la mediazione. Possono parteciparvi associazioni professionali e i consigli degli ordini. La legge infatti prevede che gli ordini professionali possano istituire, con l'autorizzazione del ministero della Giustizia (non autonomamente) organismi qualificati servendosi di proprio personale e di ambienti di cui hanno la disponibilità.

Le spese della conciliazione sono uguali per ciascuna parte in rapporto al valore della lite (più è alto più si paga) e sono di entità modesta. Il conciliatore non ha potere decisionale, ma solo di mediazione. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di 4 mesi. Se si raggiunge un accordo amichevole, il conciliatore scrive anche un verbale. Il rifiuto della proposta di ac-

cordo può portare al rischio di pagare tutte le spese nel successivo giudizio, se quest'ultimo corrisponde alla proposta di mediazione.

Tre tipi di vantaggi fiscali

La conciliazione può essere tentata anche nella class action – entrata in vigore in Italia a partire da quest'anno, con la chance di indennizzo presente nel settore privato – e in tal caso i suoi effetti si estendono ai soli aventi diritto che hanno aderito all'azione e solo se questi accettano il risultato della suddetta mediazione. La conciliazione offre pure vantaggi fiscali:

- si risparmia sulle tasse previste per gli atti giudiziari;
 - si guadagna un credito di imposta in rapporto alle spese dell'atto conciliativo: sino a euro 500 se la conciliazione ha successo, a euro 250 in caso negativo;
 - il verbale d'accordo non paga tasse di registro.
- Tornando ai medici, c'è da chiedersi se la conciliazione preventiva riduca o aumenti il crescente contenzioso risarcitorio del paziente verso il medico. Se diminuirà, di pari passo scenderà il rischio della medicina difensiva che determina enormi costi non programmati. Di recente (13 dicembre '09) in un importante incontro dell'ordine dei medici di Firenze, guidato dal presidente Antonio Panti, si è visto "qualche spiraglio in un panorama preoccupante" (v. articolo a lato).



Il parere di Antonio Panti
**E' bene dare soluzioni
 extragiudiziali
 ai contenziosi ma Asl
 e ospedali devono
 assicurarsi a tappeto**

FIRENZE – Basterà lo "scoglio" della nuova legge sulla conciliazione ad arginare il mare dei contenziosi sulla responsabilità medica? Evidentemente no. Ma prima di sintetizzare problemi e abbozzare soluzioni va fatta chiarezza su alcuni punti.

Si citano molto i risarcimenti milionari, ma guardiamo bene stime e cifre.

Ogni anno in Italia si stimano da 10 a 15 mila decessi per errore medico, anche se i dati di alcune regioni (come quello della Toscana) registrano un lievissimo calo della "sinistrosità" nel 2007 rispetto agli anni pregressi. Tuttavia, sempre dal report toscano, apprendiamo che il 57 per cento degli importi risarcitori versati dalle assicura-

zioni è sotto dei 5 mila euro.

Lo stesso ministero della Salute stima nel 2004 a 538 milioni il totale dei premi pagati dalle aziende sanitarie per cautelarsi dal rischio Rc. I dati del Centro toscano per la gestione del rischio clinico dicono che per un valore medio dei sinistri, variabile (oscillante entro un massimo di 27 mila euro) tra premi e franchigie, l'incasso delle compagnie assicurative ha sempre superato l'esborso: nel 2007 la cifra accantonata è stata quasi doppia di quella spesa. Infine, è salito all'80 per cento il numero dei procedimenti risolti in sede stragiudiziale senza rivolgersi al magistrato.

Il medico ha una percezione del rischio giudiziario maggiore di quanto non sia in realtà. Certo,

basta trovarsi in odor d'errore per incappare in procedimenti penali, civili, disciplinari e ordinistici. Il codice deontologico italiano dice che le indagini per il monitoraggio dell'errore devono essere riservate. Negli Usa e in Scandinavia lo sono. Che in Italia non lo siano, è fatto che tranquillizza il paziente sul momento, ma provoca distorsioni e medicina difensiva. Per contro, lo studio del Centro toscano evidenzia che, mentre l'errore di singoli professionisti non tende a ripetersi, l'errore organizzativo, che chiama in causa la responsabilità dell'azienda, quasi sempre si ripresenta. Occorrono soluzioni per restituire dignità al medico e al suo rapporto con il paziente. Va bene un sistema di gestione del ri-

schio all'americana; va bene favorire soluzioni stragiudiziali – come è stato fatto dal legislatore, sia pur non nello specifico ambito medico, e a livello regionale (ricordo l'esperienza dell'ospedale di Careggi appena avviata); ma occorre ripensare il sistema risarcitorio; l'attuale rende al paziente di oggi meno di quanto potrebbe togliere a quello di domani, che erediterebbe una medicina malcerta e meno umana. Perciò restano attuali le pressioni della Fnomceo affinché norme ad hoc obblighino le aziende sanitarie ad assicurare tutti i rischi da attività medica, elevando la tutela del danneggiato e del medico.

ANTONIO PANTI

